

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Esercizio 2021

1° semestre 2021

Il Segretario comunale

richiamati:

il comma 1 dell'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale:

“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL che prevedono quanto segue:

“2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”;

il Regolamento dei controlli interni approvato dall'organo consiliare in data 11 marzo 2013 (verbale n. 2).

Tutto ciò richiamato e premesso,

Lunedì 21 giugno 2021 alle 15.00,

il sottoscritto segretario comunale avvia la prima sessione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, secondo la disciplina dell'art. 147-bis del TUEL.

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Il sottoscritto segretario ha selezionato i provvedimenti da sottoporre a verifica applicando il metodo del “campionamento casuale semplice senza ripetizioni”.

Usando tale metodo, cercando di proporzionare il campione in ragione del numero degli atti formulati da ciascuna Area dal primo gennaio all'avvio della verifica, il sottoscritto ha estratto casualmente le determinazioni seguenti:

Area dei servizi finanziari: nn. 1 del 5/1/2021, 12 del 14/1/2021, 18 del 17/1/2021, 29 del 26/1/2021, 38 del 29/1/2021, 47 del 2/2/2021, 79 del 2/3/2021, 94 dell'11/3/2021, 112 del 2/4/2021, 129 del 13/4/2021, 150 del 27/4/2021, 154 del 4/5/2021;

Area dei servizi tecnici: 22 del 19/1/2021, 44 del 2/2/2021, 58 dell'11/2/2021, 85 del 4/3/2021, 87 del 5/3/2021, 92 del 9/3/2021, 155 del 6/5/2021, 159 dell'11/5/2021, 168 del 21/5/2021, 186 dell'1/6/2026, 189 del 3/6/2021, 193 dell'11/6/2021

Particolare attenzione è stata riservata alle materie, ritenute sensibili, degli appalti e dei contributi a terzi. Le determinazioni nn. 22, 44, 47, 58, 85, 87, 155, 159, 168, 186 riguardano procedure di assegnazione di appalti di lavori, servizi, forniture e la gestione dei relativi contratti.

Mentre le determinazioni nn. 12, 18, 29, 38, 79, 112 dispongono l'erogazione di contributi economici o, comunque, interventi di sostegno a carico del comune in favore di minori.

Esiti del controllo

A norma degli artt. 21-septies e 21-octies della legge 241/1990 e smi, che disciplinano rispettivamente "nullità" e "annullabilità" del provvedimento amministrativo, la verifica degli atti sopra elencati ha dato luogo ai seguenti risultati: gli atti verificati sono sostanzialmente regolari, legittimi, conformi alla normativa vigente.

Il sottoscritto ha potuto riscontrare irregolarità, seppur marginali, nella narrativa degli atti e, in particolare, nella motivazione.

La motivazione, elemento essenziale di ogni determinazione, talvolta non è di semplice comprensione, nonostante si siano registrati sensibili progressi rispetto al passato.

Si rammenta che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, approvato con deliberazione di giunta n. 1 del 15/1/2021, al Paragrafo n. 4.4 prevede quanto segue:

"E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di "semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi".

Per completezza, si allega al presente [PTPCT 2021-2023] il testo della "Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi" dello 8/5/2002 (Allegato F) e della direttiva pubblicata il 24/10/2005 sempre dal Dipartimento della Funzione pubblica (Allegato G).

La prima disponibile alla pagina web:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2002/direttiva-semplificazione-linguaggio>

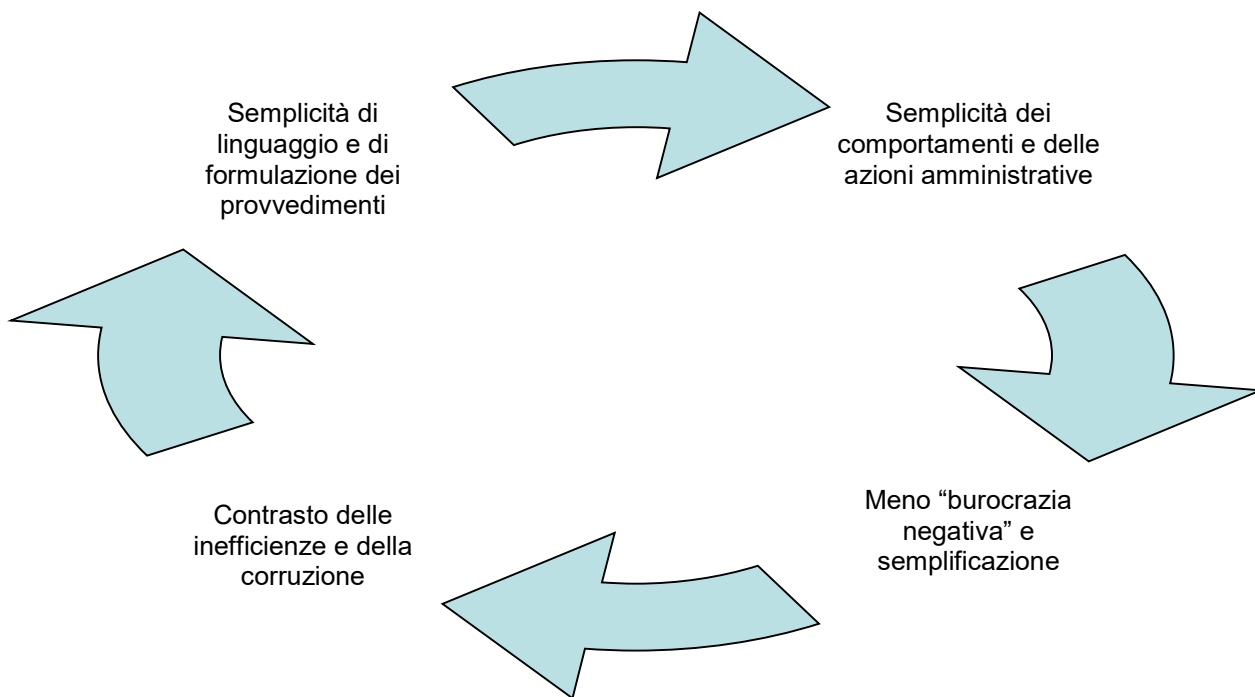
Mentre la seconda è scaricabile al link:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/24-10-2005/direttiva-materia-di-semplificazione-del-linguaggio>".

Riguardo alla semplificazione del linguaggio, pur apprezzando l'impegno di taluni Funzionari, come più e più volte ribadito anche in Verbalì precedenti, per addivenire alla trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa, è doveroso produrre atti amministrativi semplici e possibilmente "leggibili da chiunque", fermi i requisiti minimi di legittimità ed i contenuti tecnici essenziali.

La comprensibilità dei provvedimenti, oggi, è una condizione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 33/2013 (principi della "semplicità di consultazione" e della "comprensibilità").

L'insistenza del sottoscritto è dovuta al convincimento della bontà del "circolo virtuoso della semplificazione".



Il Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali, come la normativa previgente, ha previsto che un trattamento di dati debba sempre trovare fondamento in una base giuridica.

L'art. 5 del Regolamento, poi, stabilisce il principio della "minimizzazione dei dati": "1. I dati personali sono: ... c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)".

L'art. 17 del medesimo Regolamento, fissa il cosiddetto "diritto all'oblio", secondo il quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso [...] ecc."

In forza dell'art. 124 del TUEL, il comune deve pubblicare le deliberazioni e le determinazioni all'albo online per 15 giorni. Il comune, pertanto, è autorizzato a "pubblicare" i dati personali (ma solo se necessari per il provvedimento) soltanto per il periodo fissato dall'art. 124.

Scaduti i termini, i dati personali debbono essere rimossi se gli atti rimangono a disposizione sul sito web del comune.

Ne consegue che, nella stesura di deliberazioni e determinazioni (che rimangono disponibili sul sito web del comune anche oltre il periodo di pubblicazione di cui all'art. 124 TUEL) **è assolutamente necessario eliminare l'uso di tutti i dati personali** (cioè al fine di evitare di cancellarli una volta trascorso il periodo di pubblicazione autorizzato dalla norma).

Copia del presente verrà trasmessa al sindaco (quale presidente del consiglio) ed ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione.

Verbale depositato martedì 13 luglio 2021.

Il Segretario comunale

(con firma digitale)

Dottor Omar Gozzoli